

**REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2007 DEL CONSIGLIO****del 26 settembre 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio <sup>(2)</sup> definisce i prodotti che sono considerati come latte alimentare, con particolare riguardo al tenore di materia grassa.
- (2) Per agevolare la transizione dalle normative nazionali in vigore prima dell'adesione alla normativa comunitaria, in occasione delle recenti adesioni sono state adottate diverse deroghe temporanee.
- (3) In considerazione delle abitudini di consumo differenti nei vari Stati membri e della scadenza delle deroghe, sembra opportuno autorizzare la commercializzazione, come latte alimentare, di prodotti aventi un tenore di materia grassa diverso da quelli delle tre categorie esistenti.
- (4) Tuttavia, per motivi di chiarezza nei confronti dei consumatori, questo tipo di latte non dovrebbe essere com-

mercializzato con una delle denominazioni esistenti (latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato) e la percentuale di materia grassa in esso contenuta dovrebbe essere chiaramente indicata sulla confezione.

- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2597/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2597/97 è aggiunto il comma seguente:

«Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), è considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato con una cifra decimale sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura "... % di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. SILVA

<sup>(1)</sup> Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(2)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).